



in data [REDACTED]; lo afferrava per le orecchie; Offendeva l'altra figlia della donna, [REDACTED] con frasi del tipo "allora fai schifo come tua madre, non chiamarmi mai più papà" e la colpiva con schiaffi sul sedere; [REDACTED] mandava via di casa la donna e i due minori e da allora iniziava a minacciare la donna, a controllarla continuamente con messaggi e con whatsapp e a seguirla, come in data [REDACTED]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto, oltre che in presenza e in danno di minori, anche nei confronti di minore con disabilità.

In Roma dal mese di settembre 2018 al mese di aprile 2020 (con carattere di Permanenza). La prima sezione del Tribunale di Roma con sentenza [REDACTED] pronunciava sentenza [REDACTED] di assoluzione ai sensi dell'articolo l'art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste, depositata in data [REDACTED] e irrevocabile in data [REDACTED].

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con richiesta 26 settembre 2025, lo [REDACTED] formulava istanza di riparazione mediante procuratore speciale ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. chiedendo, in via principale, che venisse liquidata in via equitativa a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione agli arresti domiciliari subita, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) oltre spese e onorari.
2. In subordine, che fosse liquidata a titolo di indennizzo la somma aritmetica calcolata moltiplicando € 117,91 per i giorni patiti per un totale pari a € 33.486,44 (trentatremila quattrocento ottantasei/44) o quella maggiore o minore che di giustizia, oltre spese e onorari.
3. Deduceva il richiedente che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, aveva affermato che il rinvio contenuto nell'art. 315 c.p.p. alle disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario doveva intendersi operante, nei limiti della compatibilità, non soltanto rispetto alle norme di natura processuale, bensì altresì rispetto alle previsioni sostanziali di cui all'art. 643 c.p.p., ivi compresa quella che impone di commisurare l'indennizzo anche alle conseguenze personali e familiari patite dall'avente diritto, senza che assuma rilievo la circostanza che il presupposto della riparazione, nell'ipotesi di ingiusta detenzione, non era costituito da una condanna successivamente rivelatasi erronea, ma dal solo fatto della restrizione della libertà personale rivelatasi *ex post* ingiusta.
4. Lo [REDACTED] osservava che da tale impostazione discendeva, quale corollario, che nella liquidazione dell'indennizzo dovuto ex art. 314 c.p.p. doveva attribuirsi rilievo anche alle sofferenze morali e psicologiche derivate dalla detenzione, le quali integravano per l'appunto quelle conseguenze personali e familiari contemplate dall'art. 643, comma primo, c.p.p., norma da ritenersi pienamente richiamata, per la sua compatibilità con l'istituto, dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.
5. Nel merito egli osservava che era stato sottoposto agli arresti domiciliari protrattisi dal [REDACTED] per complessivi giorni n. 284, a seguito dell'ordinanza applicativa emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento

contraddistinto da R.G.N.R. n. [REDACTED] per il delitto p.p. dagli artt. 81 1° comma e 572 1° e 2° comma c.p.

6. In seguito, con decreto di giudizio immediato del 21 giugno 2022, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi dal settembre 2018 all'aprile 2020 in danno della compagna [REDACTED] e dei figli minori della stessa, [REDACTED] e [REDACTED].

7. All'udienza del 28 ottobre 2020 veniva ammessa la costituzione di parte civile della [REDACTED] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

8. L'attribuzione collegiale del processo trasmesso dal giudice monocratico veniva disattesa dal Tribunale in composizione collegiale, che, all'udienza del 13 gennaio 2021, restituiva gli atti al giudice monocratico per essere stata la questione sollevata dopo l'apertura del dibattimento.

9. L'istruzione dibattimentale prendeva avvio il 10 febbraio 2021 con l'esame della persona offesa, il cui controesame si concludeva soltanto il 17 giugno 2021, dinanzi a diverso giudice, a seguito della riassegnazione del procedimento ad altra Sezione per incompetenza tabellare del giudice onorario designato in sostituzione del titolare.

10. Acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni dei minori rese in sede di incidente probatorio del 1° luglio 2020, l'esame dell'imputato si svolgeva all'udienza del 23 novembre 2021.

11. Alle udienze del 20 dicembre 2021 e del 2 febbraio 2022, quest'ultima previa rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice, venivano escussi i testi a difesa; veniva quindi revocata l'ordinanza ammissiva del teste [REDACTED] e, all'udienza dell'8 marzo 2022, rigettate le ulteriori istanze istruttorie di natura dichiarativa, il processo veniva rinviato per la discussione.

12. Le udienze del 28 giugno, 7 settembre e 7 novembre 2022, nonché quella del 24 gennaio 2023, subivano rinvio per adesione dei difensori all'astensione di categoria, per legittimi impedimenti del difensore dell'imputato e, da ultimo, per la mancanza nel fascicolo di talune trascrizioni, poi reperite dalla Cancelleria.

13. All'udienza del 12 aprile 2023 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e all'udienza del 15 maggio 2023 si concludeva la discussione e il Tribunale assolveva il prevenuto perché il fatto non sussiste.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

14. La domanda è **parzialmente fondata**.

15. Il Tribunale accertava la radicale infondatezza dell'impianto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata allo [REDACTED].

16. Il compendio indiziario riposava in via esclusiva sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa [REDACTED] le quali, scrutinate nel contraddittorio dibattimentale, rivelavano plurime contraddizioni intrinseche e risultavano smentite da elementi obiettivi: la dichiarante ammetteva in controesame di aver abbandonato di propria iniziativa il

domicilio familiare per intraprendere una relazione sentimentale con tale [REDACTED]; i supporti documentali invocati a conforto delle accuse non venivano prodotti; il preteso video a contenuto sessuale era recisamente smentito dal preteso destinatario, [REDACTED]

**17.** Le dichiarazioni dei minori, assunte in incidente probatorio, presentavano marcati profili di inattendibilità, derivanti dalla mancata verifica peritale della capacità a testimoniare, dalle modalità irrituali di assunzione e da numerose discrasie sintomatiche di suggestione materna; la versione dell'imputato trovava, per converso, ampio riscontro nella documentazione difensiva e nelle convergenti deposizioni testimoniali.

**18.** Tale quadro conduceva al proscioglimento dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., per insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità, ed essendo in ogni caso carente il requisito dell'abitualità che la fattispecie esige quale elemento costitutivo della condotta tipica.

**19.** Ciò posto, sussiste il presupposto sostanziale del diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p., costituito non già dalla mera assoluzione, bensì dall'ingiustizia sostanziale della misura cautelare patita, valutata *ex post* alla luce degli esiti del giudizio di merito; nel caso che ne occupa, l'ingiustizia emerge dalla circostanza che il titolo cautelare si reggeva in via preponderante su dichiarazioni rivelatesi inattendibili al primo vaglio del contraddittorio.

**20.** Difetta, parimenti, la causa ostativa di cui all'art. 314, comma primo, c.p.p., non avendo lo [REDACTED] dato o concorso a dare causa, per dolo o per colpa grave, all'applicazione della misura, avendo egli tenuto, sin dall'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., un atteggiamento collaborativo e trasparente, estraneo a quei comportamenti – silenzio sospetto, mendacio, reticenza, autocalunnia, occultamento di prove a discarico – che la giurisprudenza individua quali indici tipici del concorso causale colposo nell'adozione del provvedimento restrittivo. Ne discende la piena fondatezza della domanda nell'*an*.

**21.** In relazione al *quantum*, la riparazione per ingiusta detenzione integra un indennizzo di natura pubblicistica, fondato sul principio di solidarietà sociale, la cui liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa della Corte del giudice ai sensi dell'art. 315, comma secondo, c.p.p., entro il limite massimo ivi previsto, da liquidarsi secondo criteri di equità, in conformità alla natura indennitaria dell'istituto e al rinvio operato dal comma terzo del medesimo articolo alle disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario.

**22.** Il criterio aritmetico tabellare elaborato dalla giurisprudenza – divisione del tetto legale per il numero massimo di giorni di custodia cautelare consentiti, ridotto della metà per la detenzione domiciliare in ragione della minore afflittività rispetto al regime carcerario – costituisce parametro orientativo ma non esaustivo della discrezionalità equitativa.

**23.** In forza del rinvio contenuto nell'art. 315, comma terzo, c.p.p. alle disposizioni in materia di riparazione dell'errore giudiziario, e segnatamente all'art. 643 c.p.p., il giudice della riparazione deve commisurare l'indennizzo non solo alla durata oggettiva della restrizione, ma altresì alle conseguenze personali e familiari da essa derivate.

Edm

**24.** Il Collegio aderisce all'orientamento secondo cui detto rinvio ha portata ampia, comprensiva tanto delle norme processuali quanto delle previsioni sostanziali, nei limiti della compatibilità, restando irrilevante la diversità del presupposto genetico dei due istituti.

**25.** Ne consegue che, nella determinazione dell'indennizzo, il Collegio non può arrestarsi al calcolo aritmetico tabellare, dovendo valorizzare altresì le sofferenze morali e psicologiche patite dal soggetto ristretto, in quanto integranti le "conseguenze personali e familiari" ex art. 643, comma primo, c.p.p.

**26.** Nel caso di specie, però, sono state addotte solo argomenti giuridici in relazione alla compromissione della sfera affettiva, i riflessi negativi sull'onorabilità sociale derivanti dalla natura particolarmente disonorante dei fatti contestati, e il pregiudizio psicologico patito sino al definitivo riconoscimento dell'estraneità ai fatti.

**27.** Ne consegue che manca qualsiasi prova in relazione sia con riferimento ai danni differenziali dedotti, sia alla sussistenza di un nesso causale con la predetta detenzione sia con riferimento alla loro quantificazione, essendo non provata e generica su questo punto la domanda.

**28.** La soccombenza parziale comporta la compensazione per metà delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

**1)** visti gli artt. 314, 315 e 643 c.p.p., accoglie parzialmente la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *p. t.*, al pagamento, in favore del medesimo richiedente, di trentatremila ottocento quarantasei/00 euro;

**2)** visto l'art. 92 cod. proc. civ. condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *p. t.*, al pagamento, in favore del medesimo richiedente delle spese liquidate in settecento cinquanta euro oltre accessori;

**3)** visti gli artt. 315 e ss. cod. proc. pen. manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Aldo Morgigni



Il Presidente

Flavio Monteleone



CORTE DI APPELLO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



12/05/2026

IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa Clementina Pistilli